

Cerchia delle persone assicurate	Prestazioni							Finanziamento	
	Basi per il calcolo dell'importo delle prestazioni	Incapacità lavorativa temporanea	Cura medica e rimborso delle spese	Incapacità permanente di guadagno	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni	Aliquote dei contributi	Base finanziaria
<p>Assicurazione infortuni</p> <p>LAINF</p> <p>Persone assicurate su base obbligatoria I lavoratori a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale di meno di 8 ore sono assicurati solo contro gli infortuni professionali (gli infortuni verificatisi sul tragitto casa-lavoro sono considerati infortuni professionali).</p> <p>Persone assicurate su base facoltativa Lavoratori indipendenti (regolamentazione speciale per i familiari occupati nell'azienda agricola del capofamiglia)</p>	<p>Salario assicurato Indennità giornaliera o rendita sulla base del guadagno assicurato</p> <p>Massimo: CHF 148200.– / nessun minimo</p>	<p>Indennità giornaliera 80% del salario assicurato dal 3° giorno fino all'inizio della rendita d'invalidità o fino al recupero della capacità di guadagno</p>	<ul style="list-style-type: none"> Spese mediche Spese di degenza nel reparto comune Soggiorni di cura prescritti da un medico Mezzi ausiliari Trasporti Spese di salvataggio e di sepoltura 	<p>Rendita Ammontare in funzione del grado d'invalidità (dal 10% linearmente fino al 100%):</p> <ul style="list-style-type: none"> rendita completa: 80% del salario assicurato nessuna rendita supplementare per la moglie nessuna rendita per figli d'invalido <p>Rendita complementare A condizione che al contempo si abbia anche diritto a una rendita AVS o AI: integrazione della rendita AVS/AI fino al 90% del salario assicurato.</p> <p>Indennità per menomazione dell'integrità fisica e mentale Liquidazione in capitale in funzione della menomazione dell'integrità Massimo: CHF 148200.–</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rendita per vedove/vedovi: 40%* Rendita per orfani di entrambi i genitori: 25%* Rendita per orfani di un genitore: 15%* Totale massimo prestazioni: 70%* <p>Requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> vedove senza figli: rendita solo se hanno compiuto 45 anni o se sono invalide almeno per 2/3 altrimenti: indennità unica per vedove vedovi senza figli: rendita solo se sono invalidi per almeno 2/3 <p>Nel caso di partner registrati, il partner superstite viene equiparato al coniuge</p> <p>* del salario assicurato.</p>	<p>Rendita d'invalidità LAINF Al momento dell'infortunio la persona invalida</p> <ul style="list-style-type: none"> aveva 45 anni o meno: la rendita viene versata senza variazioni; aveva da 46 a 64 anni: riduzione della rendita per ogni anno intero che la persona assicurata supera l'età di 45 anni con un grado d'invalidità di meno del 40%: 1% all'anno, max 20%; con un grado d'invalidità di almeno il 40%: 2% all'anno, max 40%; aveva 65 o più anni: non viene versata alcuna rendita d'invalidità. 	<p>In base all'Ordinanza sulle indennità di rincarato</p>	<p>Per gli infortuni professionali e non professionali, le aziende sono suddivise in differenti classi di rischio. All'interno di una classe esistono diversi gradi di rischio.</p>	<p>Premi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> infortuni non professionali a carico dei dipendenti infortuni professionali a carico dei datori di lavoro <p>Il salario soggetto ai premi è limitato a CHF 148 200.– (salario massimo).</p>
<p>Assicurazione malattie</p> <p>LAMal</p> <p>Persone assicurate su base obbligatoria Cure medico-sanitarie: persone residenti in Svizzera in caso di malattia, infortunio (in assenza di una copertura LAINF), maternità</p> <p>Persone assicurate su base facoltativa Indennità giornaliera: persone residenti e/o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera di età compresa tra 16 e 65 anni in caso di malattia, infortunio (in assenza di una copertura LAINF), maternità (cfr. IPG / indennità in caso di maternità)</p>	<p>Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Prestazioni uniformi per tutti gli assicurati</p> <p>Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera Scelta limitata delle prestazioni (gli assicuratori malattia concedono indennità giornaliera soltanto modiche)</p>	<p>Assicurazione delle cure medico-sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> Stipulazione sotto forma di assicurazione individuale o collettiva Visite mediche, trattamenti, cure ambulatoriali, (semi)ospedaliere e degenze in case di cura, analisi, medicinali, cure termali (costi di trattamento e contributi giornalieri). Cure di riabilitazione, degenze ospedaliere in reparto comune, contributi per le spese di trasporto e di salvataggio, misure di prevenzione (visite mediche e test) Maternità: visite di controllo durante e dopo la gravidanza, parto, assistenza ostetrica e consulenza sull'allattamento necessaria 	<p>Assicurazione d'indennità giornaliera</p> <ul style="list-style-type: none"> Stipulazione sotto forma di assicurazione individuale o collettiva Per uno o più casi di malattia e/o d'infortunio per 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni Maternità: versamento dell'indennità se l'assicurazione è stata stipulata almeno 270 giorni prima del parto. L'indennità è versata per 16 settimane, di cui almeno 8 dopo il parto. Il termine d'attesa convenuto viene detratto dalla durata del versamento delle prestazioni. 					<p>Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> Premi, indipendenti dal sesso e dall'età all'entrata Premi più bassi per i ragazzi fino al compimento del 18° anno d'età e per i giovani di età compresa tra i 19 e 25 anni Premi differenziati in base ai cantoni e alle regioni <p>Assicurazione d'indennità giornaliera In base agli appositi scaglionamenti per età</p>	<p>Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> Premi a carico degli assicurati, partecipazione alle spese sotto forma di una franchigia annua e di una partecipazione per le spese ambulatoriali e ospedaliere Sussidi della Confederazione e dei cantoni per la riduzione dei premi degli assicurati con redditi modesti <p>Assicurazione d'indennità giornaliera Premi a carico degli assicurati</p>
<p>Assicurazione militare</p> <p>LAM</p> <p>Aventi diritto</p> <ul style="list-style-type: none"> Coloro che prestano servizio militare, servizio civile e i membri della protezione civile Coloro che durante il servizio militare svolgono attività fuori del servizio Partecipanti a esercizi di tiro fuori del servizio 	<p>Salario assicurato</p> <ul style="list-style-type: none"> Massimo: CHF 163 722.– La somma totale delle prestazioni AVS/AI, LAM ed eventualmente LPP non può superare il 100% (LPP in parte 90%) del salario assicurato (rendita complementare). 	<p>Indennità giornaliera 80% del salario assicurato</p>	<ul style="list-style-type: none"> Spese di cura medica, per cure ospedaliere o a domicilio Mezzi ausiliari (ad es. protesi) Reintegrazione professionale Assegno per grandi invalidi 	<p>Rendita Ammontare in funzione del grado d'invalidità. Rendita completa: 80% del salario assicurato</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rendita per vedove/vedovi: 40%* Rendita per orfani di un genitore: 15%* Rendita per orfani di entrambi i genitori: 25%* Prestazioni massime per tutti i superstiti: 100%* <p>Nel caso di partner registrati, il partner superstite viene equiparato al coniuge.</p> <p>* del salario assicurato</p>	<p>Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base della metà della rendita d'invalidità precedente (40% del salario assicurato).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'età di pensionamento AVS: adeguamento delle rendite all'indice dei salari nominali Dal raggiungimento dell'età di pensionamento AVS: adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo 	<p>Nessuno contributo</p>	<p>Confederazione</p>
<p>Indennità per perdita di guadagno / Indennità in caso di maternità / Indennità per l'altro genitore</p> <p>IPG</p>	<p>Aventi diritto</p> <ul style="list-style-type: none"> Persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, monitori di Gioventù e Sport, monitori di giovani tiratori con soldo Maternità: al momento del parto la puerpera è una dipendente ai sensi della LPGA, una lavoratrice indipendente o lavora per un salario in contanti in un'azienda familiare o di una persona convivente, a patto che prima del parto sia stata assoggettata all'assicurazione ai sensi della LAVS almeno 9 mesi e abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi. Indennità per l'altro genitore: il padre (o la moglie della madre) deve essere stato assicurato obbligatoriamente presso l'AVS nei 9 mesi che hanno preceduto la nascita del bambino e durante questo periodo deve aver esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi. Occorre usufruire dell'indennità per l'altro genitore entro i primi sei mesi dalla nascita, in blocco o uno o più giorni alla volta. 	<p>Salario assicurato Massimo: CHF 99000.–</p>	<p>Prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Reclute, persone senza attività lucrativa: 25% (CHF 69.– al giorno) Persone con attività lucrativa che frequentano CR: 80%, min. 25% (CHF 69.– al giorno) Assegni per i figli: 8% (CHF 22.– al giorno) per figlio Militari in ferma continuata e militari che assolvono servizi d'istruzione speciali: aliquote speciali Maternità: 80% del salario assicurato durante un periodo di 14 settimane, max CHF 220.– al giorno Indennità per l'altro genitore: 80% del salario assicurato durante un periodo di due settimane, max CHF 220.– al giorno 					<p>Dipendenti e datori di lavoro Congiuntamente: IPG 0,5%</p>	<p>Dipendenti e datori di lavoro 50% dei contributi ciascuno</p>